

LA COSTITUZIONE DELLA PERSONA E IL COSTITUZIONALISMO DEL MONDO GLOBALE.

Aspetti problematici di una tensione già esistente tra Costituzione della libertà ed esercizio del potere pubblico.

di

Vincenzo Baldini*

1. Siamo nella temperie di un cambiamento universale che sta sempre di più trasformando condizioni e forme della vita individuale come anche il *modus vivendi* comune.

L'esperienza del tempo presente, come un magma inarrestabile, rimodella ogni aspetto della vita sociale, da quello culturale a quello etico e politico e in tale temperie finisce per dissolversi anche ogni aspettativa di rinvenire un minimo di omogeneità sociale all'interno della comunità statale.

I tratti di un tale cambiamento si riconoscono nell'avvento di un pluralismo etnico e religioso fino al dominio incrementale della tecnologia nella vita individuale e comune, passando per la nascita di nuovi modelli e formazioni sociali basate sul vincolo affettivo.

Il tumultuoso sviluppo del progresso sta segnando, da Internet in poi, un profondo rinnovamento oltre che dei costumi, anche dei bisogni sociali, a partire dal bisogno di conoscenza che giunge a delineare i contorni di una *Wissensgesellschaft*, in cui la conoscenza stessa si erge a fattore più importante nel processo di produzione. La conoscenza innalza certo il livello di efficienza dell'azione amministrativa, tanto nella sfera dei servizi come in quella della sicurezza, di contro, il profluvio di dati posti in circolazione solleva un problema di costituzionalità in relazione, principalmente, alla tutela del diritto individuale all'autodeterminazione in

materia. Da ultimo, un'attenzione crescente riscuote la tutela di Beni e interessi comuni -clima, biodiversità, etc.- apparsi fortemente pregiudicati dalla condotta dell'uomo.

Quello dell'emergenza (climatica, energetica, sanitaria) è diventato perciò una tema strutturale delle strategie contemporanee di azione politica, non soltanto -o, potrebbe dirsi, non principalmente- a livello nazionale. Il bisogno di assicurare la cura di tali Beni, la cui preservazione vale a garantire anche l'esistenza delle future generazioni, assume una portata globale ed è affidato essenzialmente a strategie di governo mondiale, alla guida del quale sono organismi internazionali di valenza precipuamente tecnico-scientifica (WTO, OMS), rispetto a cui le decisioni interne agli Stati assumono essenzialmente natura esecutiva. In questa forma di tecnocrazia globale scompare agli occhi del singolo la dimensione politica comunque connessa alle decisioni assunte da tali organismi, pur sprovvisti di ogni adeguata legittimazione democratica. Tanto concorre a segnare, oltre a un declino dell'intensità delle singole politiche nazionali, il tramonto di un modello di democrazia basata sull'essenzialità del confronto dialogico pluralistico all'interno delle Assemblee rappresentative come propedeutico alla decisione razionale. Il transito è verso un modello essenzialmente tecnocratico e decisionista, che condiziona tale razionalità alle acquisizioni tecniche degli organismi scientifici, concorrendosi così a favorire il maggior distacco tra sistema politico e società civile. Nella complessità di tale esperienza sembra emergere con chiarezza la progressiva crescita di interessi unitari, per la cui tutela anche la nostra Carta costituzionale è stata oggetto di revisione (artt. 9 e 41 Cost.). Tale crescita, ad ogni modo, non si combina sempre in un ottimo paretiano con la garanzia dei diritti individuali e, anzi, si pone sovente in una tensione permanente con questi ultimi. Dalle vicende della pandemia in poi il modello di normazione emergenziale che si è andato sperimentando consolida una complementarità funzionale dei diritti rispetto alla primarietà accordata alla tutela di interessi unitari, lasciando emergere le linee di un nuovo assetto di rapporti tra sfera dell'autorità e sfera della libertà. In quest'ottica, si va affermando una sorta di sostenibilità funzionale dell'esercizio di

diritti e libertà costituzionali, per cui al potere spetta definire, di esso, presupposti e condizioni.

All'esercizio dell'autorità si annoda, del resto, una sorta di rinascita di consapevolezza delle ragioni dell'interesse nazionale a cui fa capo, in ultima analisi, la cura di Beni e interessi costituzionali generali, anche oltre ogni attenzione alla tutela dell'interesse particolare. In quest'ottica il sacrificio dei diritti individuali risulterebbe tanto più legittimo allorquando l'interesse in concorso risulti di portata globale coinvolgendo, nella strategia di sua difesa, l'intera (o quasi) comunità internazionale.

2. Questa esperienza dischiude un orizzonte ordinamentale anche inedito, in cui la forza normativa della Costituzione sembra flettersi oltre il possibile alla realtà in trasformazione giungendosi persino a delineare una funzionalizzazione di libertà naturali¹, per le quali non spetta al legislatore, di regola, definirne contenuti e caratteri. La questione di fondo, allora, è se i tratti di tale esperienza e le linee di tendenza che ne derivano possano dirsi coerenti con una Costituzione, come la nostra, radicata sul primato dell'istanza personalista.

Ogni Costituzione, si sa, coltiva un'aspirazione all'eternità e, per questo, va interpretata in modo dinamico, così da adattarla ai paradigmi della realtà. Ciò, può dirsi, vale in particolare per la parte relativa ai diritti fondamentali, che è quella che soprattutto risente della trasformazione dei rapporti sociali. Nondimeno, una questione costituzionale non è una questione politica (come ricordava anche *Konrad Hesse*)² e la forza normativa della Legge fondamentale non può essere compromessa dal confronto con le dinamiche del reale. Costituzione giuridica e realtà hanno necessariamente punti di intersezione, tuttavia, la forza performativa della realtà, in ambito giuridico-costituzionale, è destinata ad incontrare un limite insuperabile nella sostanza normativa della Costituzione, delle sue singole

¹ Così, T. Kingreen, R. Poscher, *Die Ausgestaltung von Grundrechten*, in *JZ*, 2022, p. 961 ss., part. p. 963 ss.

² K. Hesse, *Die normative Kraft der Verfassung*, Tübingen, 1959, p. 16.

previsioni come anche dei suoi principi fondamentali. Tale consistenza normativa non può essere sacrificata sull'altare della trasformazione sociale³.

3. L'insuperabilità del dato normativo sancisce, dunque, il limite ultimo di interferenza della condizione reale sullo sviluppo della Costituzione. Se l'esperienza ordinamentale presente si dispiega lungo un crinale poco attento alle ragioni della persona, della sua dignità e/o del suo pieno sviluppo, come alcune recenti vicende hanno dimostrato e dimostrano tuttora, occorre chiedersi se possa la stessa trovare un valido supporto nell'ordito costituzionale vigente.

Per rispondere a tale interrogativo occorre muovere partendo dalla premessa di metodo (esegetico) del "pensare secondo Costituzione" (*R. Wahl*). In tale ordine di idee, dignità umana e sociale, pieno sviluppo della persona, eguaglianza, autodeterminazione individuale appaiono cardini irrinunciabili dell'identità della Costituzione normativa, insuscettibili di subire compressioni irragionevoli o vulnerazioni attraverso l'esercizio del potere. In particolare, poi, nessuna deroga può giustificarsi all'imperativo kantiano, che è il senso ultimo del principio di dignità umana, di trattare l'uomo sempre come fine e mai come mezzo dell'azione politica. In tale imperativo si condensa -può dirsi- il nucleo irriducibile, oltre che l'essenza ultima, del valore personalista.

Organizzare la vita comune secondo un ordine che conferisca prevalenza alla tutela degli interessi generali su quelli individuali, vorrebbe dire costituzionalizzare l'esercizio dell'autorità come regola ordinaria, rispetto a cui a risultare bisognoso di giustificazione finirebbe per essere, allora, l'esercizio di diritti e libertà (non più) fondamentali. Ciò si renderebbe possibile unicamente muovendosi dalla premessa che alla base è una diversa norma pre-supposta, una nuova *Grundnorm* in grado di giustificare revisioni costituzionali nella direzione finora descritta.

In conclusione, una profonda alterazione o un reale ribaltamento della relazione costituzionale tra libertà, diritti e potere apre scenari inediti di un processo

³ K. Hesse, *Die normative Kraft der Verfassung*, Tübingen, 1959, p. 16.

effettivamente costituente, che si svolge per fasi di avanzamento ed è governato da poteri “costituiti”. Un processo costituente in cui paradossalmente finisce per mancare la decisione diretta del popolo sui caratteri del nuovo ordine.

dirittifondamentali.it